

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/805 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2022****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 *terdecies* del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'ESMA di addebitare agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi commissioni associate alle domande di autorizzazione, a norma dell'articolo 34, e di riconoscimento, a norma dell'articolo 32 dello stesso regolamento, nonché commissioni annuali associate allo svolgimento dei suoi compiti a norma di tale regolamento in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti. L'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che tali commissioni siano proporzionate al fatturato dell'amministratore di indici di riferimento interessato e coprono tutti i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione o il riconoscimento e lo svolgimento dei suoi compiti in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi conformemente a tale regolamento.
- (2) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ad amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (3) È opportuno che agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi siano addebitate commissioni associate alle domande di autorizzazione («commissioni di autorizzazione») e di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per l'elaborazione delle domande di autorizzazione e di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, per chiedere informazioni aggiuntive, per elaborare decisioni e per valutare l'importanza sistemica degli indici di riferimento critici nonché la conformità degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi.
- (4) Considerando che la valutazione delle domande, siano esse presentate da amministratori grandi o piccoli, richiede risorse altrettanto ingenti, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere una commissione di riconoscimento forfettaria identica per tutti gli amministratori di paesi terzi.
- (5) Sulla base del carico di lavoro previsto e del costo che ciò rappresenta per l'ESMA, che sarà interamente coperto dalla commissione di riconoscimento una tantum, è opportuno che il costo della valutazione di una domanda di riconoscimento sia fissato a 40 000 EUR.
- (6) Gli indici di riferimento critici sono soggetti a un esame più approfondito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e i loro amministratori devono rispettare requisiti organizzativi più rigorosi. Di conseguenza, il processo di autorizzazione rappresenta un carico di lavoro più elevato per l'ESMA. Pertanto la commissione di autorizzazione per l'amministratore di un indice di riferimento critico dovrebbe essere significativamente superiore alla commissione per la valutazione di una domanda di riconoscimento.
- (7) Al fine di promuovere la qualità e la completezza delle domande ricevute e in linea con l'approccio dell'ESMA nei confronti della registrazione delle entità su cui vigila, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere dovuta al momento della presentazione della domanda.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (8) Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l'attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall'ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all'articolo 48 *terdecies* e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.
- (9) Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all'ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all'interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell'amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell'Unione.
- (10) La domanda di riconoscimento nell'Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l'offerta dei loro indici di riferimento nell'Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall'uso di tali indici di riferimento nell'Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20 000 EUR.
- (11) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di autorizzazione e di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché il lavoro amministrativo richiesto nel caso di una domanda di riconoscimento o di autorizzazione rifiutata è identico a quello richiesto nel caso di una domanda accettata, le commissioni di riconoscimento e di autorizzazione non dovrebbero essere rimborsate in caso di rigetto della domanda.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (13) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all'autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

*Articolo 3***Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione**

1. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. L'amministratore di un indice di riferimento critico che presenta domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 250 000 EUR.
3. La commissione di autorizzazione e la commissione di riconoscimento sono pagate al momento della presentazione della domanda, previa ricezione della nota di addebito dell'ESMA.
4. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2021 e trasmesse all'ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all'inizio del 2022.
5. Le commissioni di riconoscimento e le commissioni di autorizzazione non sono rimborsate.

*Articolo 4***Commissioni annuali di vigilanza**

1. L'amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza:
  - a) di 250 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
  - b) di 200 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA non debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011.
2. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza calcolata come segue:
  - a) la commissione annuale di vigilanza per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti adeguata in funzione del coefficiente di fatturato;
  - b) la commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti per un dato anno (n) è pari al bilancio di vigilanza dell'ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno (n) meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all'ESMA per l'anno (n);
  - c) per ciascun amministratore di paese terzo il coefficiente di fatturato corrisponde alla sua quota di fatturato applicabile nel fatturato aggregato generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti:

$$\text{Coefficiente di fatturato «amministratore } i \text{»} = \frac{\text{fatturato applicabile dell'amministratore } i}{\sum \text{fatturato applicabile di tutti gli amministratori di paesi terzi}}$$

- d) la commissione minima annuale di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti è pari a 20 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell'amministratore di un paese terzo riconosciuto è pari a zero.

3. Gli amministratori di indici di riferimento versano all'ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell'anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate.

#### Articolo 5

##### **Commissioni annuali di vigilanza nell'anno del riconoscimento o dell'autorizzazione**

In deroga all'articolo 4, la commissione di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata riducendo la commissione di vigilanza, adeguandola in funzione del seguente coefficiente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data della registrazione fino al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l'amministratore è stato informato dall'ESMA che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA.

A titolo di deroga, se è autorizzato nel mese di dicembre, l'amministratore di indici di riferimento non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.

#### Articolo 6

##### **Fatturato applicabile**

Il fatturato di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto è costituito dai ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione durante il suo ultimo esercizio finanziario.

Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all'ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento nell'Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno. Se l'amministratore di un paese terzo è riconosciuto dopo il 30 settembre di un anno civile, esso fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell'anno civile del riconoscimento. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell'ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in un importo in euro al tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Gli amministratori di paesi terzi riconosciuti prima del 1° gennaio 2022 comunicano all'ESMA il proprio fatturato 2020 entro il 31 gennaio 2022.

#### Articolo 7

##### **Modalità generali di pagamento**

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro.
2. I ritardi di pagamento comportano una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

#### Articolo 8

##### **Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l'autorizzazione**

1. Le commissioni per la presentazione della domanda, l'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte dell'amministratore di indici di riferimento e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.

2. L'ESMA non rimborsa le commissioni agli amministratori di indici di riferimento che decidano di ritirare la domanda di autorizzazione.

#### Articolo 9

##### **Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza**

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 per un esercizio finanziario è versata all'ESMA entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale è dovuta. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. L'ESMA non rimborsa le commissioni annuali di vigilanza.
3. L'ESMA invia la fattura all'amministratore dell'indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

#### Articolo 10

##### **Rimborso delle autorità nazionali competenti**

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l'ESMA addebita la commissione di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori di paesi terzi e agli amministratori di indici di riferimento critici.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità nazionale competente i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con un importo che soddisfi le seguenti condizioni:
  - a) l'importo è concordato dall'ESMA e dall'autorità competente prima che abbia luogo la delega di compiti;
  - b) l'importo è inferiore all'importo totale delle commissioni di vigilanza pagate all'ESMA dagli amministratori di indici di riferimento pertinenti.

#### Articolo 11

##### **Disposizioni transitorie**

1. L'articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso in cui il presente regolamento entri in vigore dopo il terzo mese del 2022, le commissioni annuali di vigilanza per il 2022 applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA sono dovute entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, delle commissioni annuali di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), il fatturato applicabile si basa provvisoriamente sui ricavi generati nel 2021. Quando il bilancio sottoposto a revisione nel corso del 2021 è disponibile, gli amministratori degli indici di riferimento lo presentano all'ESMA senza indugio. L'ESMA ricalcherà le commissioni annuali di vigilanza nel corso del 2021 sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile e presenterà una fattura finale per la differenza a ciascun amministratore di indici di riferimento.

#### Articolo 12

##### **Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---